



**Modalità e criteri  
per la concessione delle risorse del  
“Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico  
delle imprese start-up innovative”  
istituito con la Legge Regionale n. 17/2014 art. 2, commi 4-7**

**Art. 1 - Finalità e oggetto dell'intervento**

1. Con l'art. 2 della L.R. del 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2015” la Regione ha istituito il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”. L'intervento, inoltre, si colloca nella strategia dell'Amministrazione Regionale espressa nelle “Linee d'indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020” approvate con la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio del 10 aprile 2014, n. 2, che individuano il sostegno alle start-up innovative come una delle azioni cardine della Programmazione regionale.
2. La Regione Lazio si propone di sostenere lo sviluppo di nuovi soggetti imprenditoriali nella forma di “Start-up innovative”, come definite dalla normativa nazionale (articoli da 25 a 32 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss. mm. e ii., in seguito “disciplina sulle start-up innovative”), al fine di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile sul proprio territorio.
3. La Regione Lazio intende contribuire a liberare risorse per gli investimenti delle Start up innovative: infatti le imposte sulle attività produttive sottraggono risorse finanziarie che invece possono risultare decisive per il successo delle imprese start up innovative. Le risorse del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative” sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti “*de minimis*”, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura, anche parziale, degli oneri di natura fiscale sostenuti nei primi ventiquattro mesi di attività dalle imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del D.L. 179/2012 e successive modifiche.

**Art. 2 - Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità**

1. L'intervento è rivolto alle Startup Innovative, iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle CCIAA competenti previsto dalla disciplina start-up



innovative (articolo 25, comma 8 del D.L. 179/2012) che presentino le seguenti caratteristiche:

- abbiano almeno una sede operativa nel Lazio, regolarmente iscritta come unità locale nel Registro delle Imprese;
- abbiano la data di inizio attività non anteriore al 01/01/2012;
- abbiano effettuato versamenti di imposte IRAP, anche parziali, per i primi due esercizi fiscali;
- non abbiano ottenuto da altre amministrazioni il rimborso delle somme dovute a titolo di IRAP oggetto del presente intervento.

### **Art. 3 – Entità del contributo**

1. Il contributo può essere richiesto anche per un solo esercizio fiscale.
2. Il contributo è erogato in misura massima pari all'entità degli oneri di natura fiscale relativi all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sostenuti nei primi due esercizi fiscali dall'impresa.
3. Qualora le richieste superino l'importo delle risorse disponibili, il contributo sarà ripartito proporzionalmente.

### **Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo**

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'impresa deve compilare un'apposita domanda ed allegare copia della dichiarazione utile ai fini IRAP, allegando al contempo copia dei versamenti f24 effettuati a valere sulle somme dovute per gli esercizi di competenza.
2. Eventuali versamenti corrisposti in misura maggiorata per effetto di sanzioni ed interessi connessi al tardivo versamento non saranno oggetto di riconoscimento. Parimenti, in caso di versamenti carenti rispetto alla somma dovuta ai fini IRAP, la Regione provvederà al riconoscimento del contributo in misura non superiore alla somma effettivamente versata.
3. L'Amministrazione Regionale si riserva la possibilità di effettuare gli opportuni controlli per accertare la veridicità degli elementi documentali trasmessi dall'impresa ai fini dell'accesso al contributo.

### **Art. 5 – Avviso pubblico**

1. Il Direttore regionale competente in materia di Sviluppo Economico ed Attività produttive provvederà ad adottare l'avviso pubblico per l'attuazione delle presenti "Modalità e criteri".